

Sent. N° 302

Sent. n. 302/14  
Dep. 21 FEB. 2014  
Pub. 25-2-14  
Cron. 984  
Rep. 815



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
SEZIONE SECONDA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 1084/2010 Ruolo Generale promossa

DA

STUDIO [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore,

con il patrocinio degli [REDACTED]

[REDACTED] come da mandato in atti;

**Conclusioni:** "Come da verbale di udienza del 03.11.2011"

ATTORE

CONTRO

O [REDACTED] S [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore,

con il patrocinio degli [REDACTED]

[REDACTED] come da mandato in atti;

**Conclusioni:** "Come da comparsa di costituzione e risposta"

CONVENUTA

**OGGETTO:** "Prestazione d'opera intellettuale - Compenso".

FATTO E DIRITTO

Lo Studio [REDACTED] registrato presso l'ordine degli avvocati di Hong Kong, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di Euro 17.552,45 (pari a HK\$ 202.946,48 al cambio del 27.11.09), oltre interessi di mora,

a titolo di compenso per prestazioni professionali svolte in esecuzione dell'incarico, conferitogli nel luglio 2007, avente ad oggetto lo svolgimento di una due diligence nei confronti di una società cinese target e l'assistenza nella riduzione di capitale sociale della filiale produttiva di O [redacted] S [redacted] a Shangai. O [redacted] S [redacted] S.p.A. si è costituita per ottenere il rigetto della domanda e, a tal fine, ha contestato l'esistenza di un titolo negoziale legittimante la richiesta di compenso aggiuntivo dello Studio [redacted], avendo già corrisposto allo stesso quanto dovuto per l'attività effettivamente prestata, come attestato dalla copia di bonifico bancario prodotta e relativa alle somme esposte dallo Studio nelle fatture del 30.07.2008 per complessivi Euro 2.337,14.



La causa è stata istruita unicamente mediante documenti in assenza di istanze di prova orale delle parti e, a seguito di alcuni rinvii giustificati dall'avvicendamento dei giudici assegnatari del fascicolo e dalle priorità dettate dal piano di definizione dell'arretrato civile, è pervenuta all'udienza odierna per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

\*\*\*



La domanda attorea va respinta per le seguenti ragioni.

Occorre muovere, ai fini della decisione, dal principio regolatore dell'onere della prova ormai definitivamente acquisito, secondo cui chi agisce per ottenere l'adempimento ovvero il risarcimento del danno deve provare il fatto costitutivo del suo diritto e quindi la fonte legale o negoziale dell'obbligazione che si assume inadempita, mentre non è onerato di dimostrare l'inadempimento altrui (Cass. civ. 30.10.2001 n. 13533), principio la cui corretta ed integrale applicazione impone all'attore di provare l'esistenza del titolo nei suoi elementi essenziali, ivi compreso il compenso pattuito con la controparte.


Nel caso di specie, la documentazione disponibile comprova l'intervenuto accordo delle parti nei termini indicati dal documento n. 3 prodotto dallo Studio [redacted] [redacted], ove si legge che il lavoro affidato allo Studio ha ad oggetto "lo svolgimento di una due diligence nei confronti di una società cinese target e l'assistenza nella riduzione di capitale della Vostra [redacted] di Shangai" e che esso è affidato ai responsabili de [redacted] e [redacted] supportati da dipendenti dello studio ivi nominati, con differenti tariffazioni orarie per ciascuno di essi, in base alla "anzianità ed esperienza di coloro che si occupano della materia".

Il documento, portante in calce la firma di entrambe le parti e non disconosciuto dalla società convenuta, come tale facente piena prova dell'accordo intervenuto tra gli odierni contendenti in data 14.07.08, specifica ulteriormente che gli onorari dovuti allo studio sono normalmente basati sulle tariffe orarie del personale coinvolto nello svolgimento del lavoro ed esso è privo di ogni riferimento all'importo di cui al precedente preventivo del 28.06.2008 (doc. n. 1) nel quale lo Studio  indicava il compenso a forfait di HK\$ 100.000,00, preventivo che, in base agli atti disponibili, non risulta sia mai stato approvato da O 



Analogo riferimento all'applicazione di "tariffe secondo il loro valore orario" si rinviene nella mail datata 07.07.08 inviata dallo Studio a O .p.A. (doc. n. 7 attoreo) con impegno dello studio a mantenere il compenso entro i KH\$ 100.000,00 di cui al preventivo sopra menzionato – si ripete – non approvato, tant'è che alla mail faceva seguito quella del dott.  che chiedeva proprio quale nesso ci fosse tra l'indicazione di compenso orario ("fees" giornalieri) e l'offerta economica di HK\$ 100.000,00.

Dopo il preventivo e le comunicazioni mail sopra menzionate, si addiveniva alla stipula del contratto in data 14.07.2008 facente esclusivo riferimento alla tariffa su base oraria quale parametro di determinazione dell'onorario spettante allo Studio. Ciò posto, si deve constatare che nelle fatture n. 50276223 del 30.09.2008 di HK\$ 175.299,06 e n. 5027913 di HK\$ 27.647,42 e nei prospetti ad esse allegati, riepilogativi delle attività espletate dallo Studio nel periodo 01.08.08-25.09.08 e 29.07.08-26.09.08 (doc. nn. 20 e 22) non sono indicate le ore lavorate per ciascuna attività esposta, né il nominativo del collaboratore incaricato che le ha materialmente eseguite o supervisionate (tra quelli nominati nel contratto 14.07.08 ed aventi differente tariffa oraria); in chiusura dei prospetti, poi, si fa nuovamente riferimento alla tariffa oraria quale criterio utilizzato per la determinazione del compenso ("Time costs recorded at HK\$....") ma neppure viene indicato il numero complessivo delle ore impiegate nello svolgimento dell'incarico.

In tale contesto, ed in assenza di richieste istruttorie di parte attrice dirette a confermare l'impegno profuso e ad offrire indicazione sulle ore impiegate nell'esecuzione delle singole attività elencate in prospetto, nonché sul nominativo del dipendente dello Studio che le esegui, non vi è possibilità alcuna per Studio  di accedere alla CTU richiesta, evidentemente esplorativa e diretta a



colmare i difetti di allegazione e probatori dell'istante, né vi è possibilità alcuna per questo Giudice di verificare la correttezza ed effettiva spettanza del compenso nell'ammontare chiesto dall'attore nel presente giudizio, sicché la domanda merita di essere respinta.

Non può sottacersi infine che parte dell'attività documentata da Studio [redacted] risulta essere già stata pagata da O. [redacted] S.p.a.: ci si riferisce a quella relativa al verbale di incontro del 17.07.08, già esposto nella fattura del 30.07.08 per la quale è stato fatto il bonifico bancario di cui al doc. n. 3 della convenuta e, parzialmente, anche all'attività di due diligence che figura nella medesima fattura (ma nuovamente ed interamente esposta per HK\$ 100.000,00 nella fattura del 30.09.08). Si rileva infine, con riguardo alla fattura datata 31.10.08, che in essa figurano spese vive (fotocopie, spese di spedizione e postali) prive di supporti giustificativi dell'esborso.

Reputa questo Giudice, comunque, ai fini della statuizione sulle spese di lite, che sia equo operare la compensazione integrale tra le parti, in quanto documentato dallo S. [redacted] il reale svolgimento di attività nell'interesse di O. [redacted] S. [redacted] nel periodo successivo al luglio 2008, attività comprese nell'accordo 14.07.08 e, pacificamente, non ricompensate dalla convenuta.

#### P.Q.M.


Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Studio [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di O. [redacted] S. [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:

- rigetta la domanda attorea a spese interamente compensate tra le parti.

Così deciso in Reggio Emilia il 21 febbraio 2014

Il Giudice

dott. Cristina Ferrari



IL DIRETTORE / AMMINISTRATORE  
dott. [redacted]

